

30801-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

lc

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Silvio AMORESANO	Presidente
Dott. Vito DI NICOLA	Consigliere
Dott. Giovanni LIBERATI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Carlo RENOLDI	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA del  
18 ottobre 2016

SENTENZA N. 3111

REGISTRO GENERALE  
n. 27544 del 2016

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 1484 del 2014 del Giudice di pace di Bologna del 2 dicembre 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2 dicembre 2014, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato la penale responsabilità di (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 726 cod. pen., per avere egli, in luogo aperto al pubblico, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, orinando, incurante della presenza di diverse persone, addossato ad un muro una via cittadina, condannandolo, pertanto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 400,00 di ammenda.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in grado di appello il (omissis), assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo la applicabilità al caso di specie della particolare causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen., la cui deduzione, trattandosi di disposizione di carattere sostanziale, ove la stessa non sia stata possibile *ratione temporis* in sede di primo grado, può essere, secondo il ricorrente formulata anche per la prima volta anche in sede di gravame.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Ancorché per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

In via del tutto preliminare deve osservarsi che avendo ad oggetto la condanna inflitta al (omissis) esclusivamente la sanzione della ammenda, nella specie nella misura di euro 400,00, la sentenza con la quale la stessa è stata irrogata è impugnabile esclusivamente di fronte a questa Corte di cassazione per motivi di legittimità.

In ossequio, peraltro, al principio del *favor impugnationis*, il gravame proposto dal (omissis) avverso la sentenza emessa a suo carico deve essere convertito in ricorso per cassazione, del quale, d'altra parte, lo stesso ha le peculiari caratteristiche formali e sostanziali.

Fatta questa doverosa premessa, osserva il Collegio che effettivamente più volte la Corte ha affermato e ribadito la natura sostanziale della previsione contenuta nell'art. 131-bis cod. pen. e, pertanto, la sua possibile applicazione retroattiva alle ipotesi di reato commesse in epoca precedente alla entrata in vigore della disposizione ora citata, trattandosi di disposizione legislativa che, introducendo una causa di non punibilità, è evidentemente norma più favorevole (*ex multis*: Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 febbraio 2016, n. 5800).

Evidentemente in queste ipotesi la relativa richiesta, evidentemente non consentita sino alla entrata in vigore della legge n. 28 del 2015, può essere formulata per la prima volta in sede di impugnazione, fosse pure un'impugnazione limitata alle sole ragioni di legittimità (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681).

Deve, peraltro, osservarsi, con riferimento alla ipotesi sottoposta allo scrutinio attuale della Corte, che secondo l'orientamento interpretativo che allo stato appare non solo ampiamente maggioritario ma anche preferibile, la disciplina di favore contenuta nell'art. 131-*bis* cod. pen. non è applicabile alle fattispecie penali di competenza del Giudice di pace (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 giugno 2016, n. 26854; *idem* Sezione VII penale, 15 gennaio 2016, n. 1510, ord.).

Va, infatti, rilevato che, con riferimento alla speciale procedura esperibile di fronte al predetto organo giudiziario in sede penale, già *ab initio* il legislatore ebbe ad individuare, in particolare all'art. 34 del dlgs n. 274 del 2000, una autonoma ipotesi rilevante di speciale tenuità del fatto, la quale, diversamente da quella prevista in via generale dall'art. 131-*bis* cod. pen., non costituisce causa di non punibilità dell'illecito, ma opera direttamente quale fattore che, operando *in radice* determina la improcedibilità della azione penale.

Non ignora il Collegio l'esistenza di un orientamento opposto, recentemente formatosi in seno a questa stessa Corte, secondo il quale, invece, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., sarebbe applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace, atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall'art. 34 del dlgs n. 274 del 2000 (così di recente: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 settembre 2016, n. 40699).

Ritiene, tuttavia, la Corte, come detto, che debba preferirsi il più risalente orientamento rivolto in senso contrario alla applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. anche ai reati di competenza del Giudice di pace.

Ciò, infatti, si ritiene sulla base della considerazione di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo si osserva che appare problematico affermare come l'art. 131-*bis* cod. pen. costituisca *lex mitior* rispetto alla previsione contenuta dall'art. 34 del dlgs n. 274 del 2000, posto che, introducendo quest'ultimo una vera e propria causa di non procedibilità della azione penale, esso, impedendo la stessa valida costituzione del rapporto processuale, preclude qualsiasi

verifica in ordine al merito della azione penale, fosse pure questa volta al semplice riscontro della esistenza di una causa di non punibilità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2016, n. 43240), laddove la applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., secondo la espressa *voluntas legislatoris*, resa manifesta dalla introduzione dell'art. 651-*bis* nel codice del rito penale, comporta, invece, una assai penetrante valutazione di merito sia in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla attribuibilità di esso all'imputato, valutazione avente efficacia di giudicato sia nei giudizi civili che in quelli amministrativi.

Per altro verso, e questa è la seconda delle ragioni che fanno decisamente propendere per la tesi della inapplicabilità dell'art. 131-*bis* ai reati sottoposti alla cognizione del Giudice di pace, rileva il Collegio che apparirebbe quanto meno singolare che, nei giudizi di fronte a detto organo giurisdizionale, la particolare tenuità del fatto commesso possa essere considerata - in assenza di apprezzabili indici discretivi obbiettivi idonei alla esecuzione della diagnosi differenziale ma, tuttavia, con assai rilevante diversità di ricadute in termini di effetti della pronunzia eventualmente resa in un senso o nell'altro - ora come causa di improcedibilità della azione penale ora come causa di non punibilità dell'illecito penale.

Quanto sopra si è detto onde evidenziare la insussistenza di elementi per l'accoglimento delle ragioni impugnatorie dedotte dal ricorrente e volte a far affermare di fronte a questa Corte la particolare tenuità del fatto attribuito al Russo ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Solo per evidenti ragioni di completezza si osserva che la impugnazione del Russo sarebbe, comunque, inammissibile anche ove la si volesse interpretare siccome volta ad introdurre una doglianza in ordine alla mancata qualificazione del fatto da parte del Giudice di pace come particolarmente tenue agli effetti dell'art. 34 del dlgs n. 274 del 2000, posto che la relativa indagine avrebbe coinvolto valutazioni di merito il cui svolgimento è stato competenza del Giudice di pace il quale, avendo proceduto alla trattazione del giudizio, ne ha evidentemente escluso la rilevanza.

Osserva, tuttavia, la Corte come per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, del dlgs n. 8 del 2016, la condotta attribuita al ricorrente, sino a quel momento sanzionato ai sensi dell'art. 726 cod. pen., ha cessato di avere rilevanza penale, essendo stata degradata a mero illecito amministrativo.

Tale evenienza, costituente un fenomeno di *abolitio criminis*, impone l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del dlgs n. 8 del 2016, comporta la trasmissione degli atti in copia, per la eventuale irrogazione della residuante sanzione amministrativa, al competente Prefetto di Bologna.

**PQM**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Bologna.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Silvio AMORESANO)

